

Programma d'incentivazione TPE: il programma di efficienza elettrica per il trasporto pubblico in Svizzera

Regolamento del programma d'incentivazione TPE

Edizione 08/11/2019 (V4), Energie Zukunft Schweiz (www.ezs.ch)

Con il programma d'incentivazione TPE di Energie Zukunft Schweiz (denominazione ufficiale del programma ProKilowatt: 8-Pg616 ÖFFEFF), le aziende di trasporto pubblico possono ricevere una sovvenzione per le seguenti misure per l'efficienza elettrica.

Misure di efficienza elettrica per il materiale rotabile

- Misura 1: ventilazione in funzione della domanda
- Misura 2: modalità di sospensione automatica
- Misura 3: riduzione del consumo di aria compressa in modalità di sospensione
- Misura 4: illuminazione a LED efficiente

Misure di efficienza elettrica per l'infrastruttura

- Misura 5: regolazione automatica dei sistemi di riscaldamento degli scambi in base alle condizioni atmosferiche
- Misura 6: comando automatico in funzione delle condizioni atmosferiche del riscaldamento antigelo nei pozzi di distribuzione dell'acqua (infrastruttura di innevamento per impianti di risalita)

Altre misure individuali di efficienza elettrica

- Misura 7: altri progetti singoli (su dossier) di efficienza elettrica eseguiti da aziende di trasporto pubblico, se conformi ai requisiti di ProKilowatt e del programma per la sovvenzione (max. 10% del budget). Nessun prototipo o progetto pilota.

Occorre rispettare o tenere presente le seguenti condizioni tecniche (A) e generali (B) di ammissibilità.

A) Condizioni tecniche di ammissibilità

(A1) Condizioni misura 1 (ventilazione in funzione della domanda)

Le vetture passeggeri non dotate di una regolazione della ventilazione (vecchie) vengono equipaggiate con un sistema di ventilazione in base alla domanda (nuovo) con sensori per il rilevamento del numero di occupanti (sensori di CO₂ o misurazione del peso dei veicoli).

(A2) Condizioni misura 2 (modalità di sospensione automatica)

Le vetture passeggeri senza modalità di sospensione (vecchie) vengono equipaggiate con un sistema di sospensione automatica (nuovo) conforme al seguente criterio:

- In modalità di sospensione viene ridotto almeno il riscaldamento o il raffreddamento;

OPPURE, le vetture passeggeri con modalità di sospensione automatica (vecchie) vengono equipaggiate con un sistema esteso di sospensione automatica (nuovo) conforme al seguente criterio:

- L'espansione del sistema di sospensione esistente consente la disattivazione totale del riscaldamento o del raffreddamento oppure la riduzione o la disattivazione di altri sistemi.

(A3) Condizioni misura 3 (modalità di sospensione automatica aria compressa)

Nei treni con utenze attive di aria compressa, il consumo di aria compressa viene ridotto in modalità di sospensione attuando almeno una delle tre seguenti misure (nuove):

- Distacco completo delle utenze di aria compressa in modalità di sospensione;
- Aumento dell'isteresi dell'aria compressa in modalità di sospensione;
- Rilevamento e riparazione di perdite nell'impianto di alimentazione di aria compressa durante la manutenzione.

(A4) Condizione misura 4 (illuminazione a LED efficiente)

Nelle vetture passeggeri con illuminazione inefficiente (ad es. tubi fluorescenti) (vecchie) si esegue l'installazione di lampade efficienti (min. 120 lm/W) e l'ammodernamento dell'elettronica (ballast) (nuova).

(A5) Condizioni misura 5 (comando dei sistemi di riscaldamento degli scambi)

Gli scambi con riscaldamento elettrico senza comando automatico (vecchi) vengono equipaggiati con un comando automatico in funzione delle condizioni meteorologiche locali (nuovo).

(A6) Condizioni misura 6 (infrastruttura di innevamento per impianti di risalita)

I pozzi di distribuzione dell'acqua di impianti di innevamento dotati di riscaldamento elettrico antigelo senza comando (vecchi) vengono equipaggiati con un comando del riscaldamento (in tutti i pozzi) tramite un sensore di temperatura e con un collegamento al sistema di comando dell'innnevamento che consente la disattivazione dell'intero sistema in presenza di innevamento attivo, pozzi vuoti o temperature superficiali superiori a 0 °C (nuovo).

(A7) Condizioni misura 7 (misure individuali)

Vengono attuate misure per l'efficienza elettrica riguardanti gli edifici o i veicoli/materiali rotabili esistenti. Si devono rispettare le condizioni generali di ProKilowatt e i requisiti particolari che ProKilowatt ha definito per le singole misure standard. Le misure sovvenzionate non possono essere finanziabili nell'ambito di altri programmi ProKilowatt in corso.

B) Condizioni generali di ammissibilità e indicazioni

(B1) Presentazione del progetto

Se un'impresa di trasporto pubblico intende presentare una domanda di finanziamento, questa deve prima essere notificata a Energie Zukunft Schweiz. Nel corso della registrazione vengono concordate le modalità concrete per la presentazione della domanda e, se necessario, al richiedente vengono consegnati i moduli da compilare. In generale occorre presentare: conferma del rispetto delle condizioni di ammissibilità, descrizione del progetto, consumo di energia elettrica prima e dopo, offerte/preventivi.

Dopo la presentazione, Energie Zukunft Schweiz esaminerà la domanda e potrà richiedere ulteriori chiarimenti e documenti. I progetti presentati verranno esaminati in base alla data di ricezione della documentazione completa.

(B2) Importi delle sovvenzioni

L'importo delle sovvenzioni viene calcolato dopo la presentazione del progetto in base a quanto previsto dalle condizioni del bando ProKilowatt 2017 e al programma 8-Pg616 ÖFFEFF di Energie Zukunft Schweiz.

L'importo massimo previsto da questo programma d'incentivazione è di **100'000.- CHF per impresa**, indipendentemente dal numero di progetti presentati.

L'importo indicato nell'approvazione della sovvenzione è una stima. Se il risparmio di elettricità ottenuto con l'attuazione della misura è inferiore o superiore alle previsioni, l'importo della sovvenzione verrà ridotto o aumentato proporzionalmente, in modo da mantenere il rapporto costo/efficacia della sovvenzione specificato nel documento di approvazione. L'importo assoluto della sovvenzione subirà una riduzione o un aumento proporzionale anche nel caso in cui i costi per l'attuazione della misura risultino inferiori o superiori a quanto documentato. Un eventuale aumento a posteriori dell'importo della sovvenzione è possibile solo se tutte le altre condizioni di ammissibilità applicabili continuano a essere rispettate e se i fondi del programma non sono ancora stati esauriti.

Le sovvenzioni vengono erogate ai beneficiari dopo l'attuazione dei progetti sulla base della documentazione dettagliata (dimostrazione dell'attuazione incl. fatture, attestazioni del risparmio). In casi giustificati sono possibili pagamenti parziali dopo l'attuazione parziale del progetto.

Il contributo è una sovvenzione ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. a della LIVA. Per la sovvenzione non è dovuta l'IVA. Il beneficiario del contributo deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente (art. 33 cpv. 2 LIVA).

(B3) Termini per l'attuazione, attestazione di attuazione e risparmio

Si prega di notare che, di norma, l'attuazione deve essere completata entro 12 mesi dalla data di approvazione della sovvenzione. In caso di ritardo nell'attuazione, prima della scadenza è necessario presentare a Energie Zukunft Schweiz una richiesta di proroga dei termini indicando in breve il motivo.

Per dimostrare l'attuazione e i costi effettivi, è necessario presentare un modulo di conferma completamente compilato e firmato dal titolare del progetto, copie della/e fattura/e per l'attuazione e l'attestazione dei risparmi. Le copie delle fatture devono riportare nel dettaglio i singoli lavori e i costi relativi a ciascuna misura. Per l'attestazione dei risparmi, al momento dell'approvazione della sovvenzione viene concordato un piano di monitoraggio individuale.

(B4) Territorio della sovvenzione

L'attuazione delle misure e la riduzione del consumo di elettricità devono avvenire in Svizzera.

(B5) Controlli a campione

I richiedenti garantiscono a Energie Zukunft Schweiz, o alle organizzazioni da essa incaricate, l'accesso agli impianti sovvenzionati ai fini di eventuali controlli a campione fino a un anno dopo il completamento dell'attuazione.

(B6) Criteri di esclusione

Non sono ammissibili le misure sovvenzionate da altri programmi d'incentivazione.

Le misure già attuate o la cui attuazione è stata decisa senza riserve non possono essere finanziate.

Non si possono sovvenzionare misure che devono essere attuate per legge o misure esplicitamente contenute in convenzioni pluriennali sulle prestazioni con la Confederazione.

L'impresa presso la quale viene attuata la misura non deve essere obbligata ad attuarla in base a un accordo sugli obiettivi o un'analisi cantonale del consumo energetico.

La misura non può essere conteggiata come provvedimento non economico per un eventuale rimborso del supplemento di rete.

Il pay-back (periodo di ammortamento) della misura deve essere superiore a 4 anni.

La riduzione del consumo di elettricità deve essere ottenuta mediante misure di efficienza, vale a dire riducendo i consumi pur mantenendo gli stessi effetti.

(B7) Note conclusive

Può essere richiesta la restituzione di contributi ricevuti sulla base di dichiarazioni non vere o incomplete. I richiedenti coinvolti potranno essere esclusi dalla partecipazione ad altri programmi d'incentivazione di Energie Zukunft Schweiz.

Energie Zukunft Schweiz può inoltrare all'ufficio di ProKilowatt e/o all'Ufficio federale dell'energia i dati, i documenti e le informazioni che i richiedenti hanno presentato nell'ambito di questo programma d'incentivazione.

Non sussiste alcun diritto ai contributi di questo programma d'incentivazione.

Con riserva di modifiche al presente regolamento. La versione più aggiornata del regolamento d'incentivazione è disponibile su www.ezs.ch/oeve.